

(N. 979)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 25 febbraio 1955
(V. Stampato N. 1397)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 MARZO 1955

Proroga delle provvidenze a favore del teatro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e prorogate con la legge 29 dicembre 1949, n. 959, continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze a favore del

teatro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.

Restano in vigore le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959.

Art. 2.

Sul fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, gravano anche i contributi all'Amministrazione fer-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

roviaria per le concessioni di riduzioni per i viaggi isolati degli artisti e per quelli dei complessi teatrali, nonchè per i trasporti dei materiali scenici.

Art. 3.

L'abbuono, di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e alla legge 26 giugno 1954, n. 456, per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, è concesso fino all'entrata in vigore della nuova legge

recante provvidenze a favore del teatro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1955.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI